

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO
Provincia di Udine

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione C.C. n. 41 del 25/11/2003

Regolamento del Consiglio Comunale

Indice

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Sede delle adunanze

Art. 3 - Conferenza dei Capigruppo

Art. 4 - Convocazione del Consiglio Comunale

Art. 5 - Diritto di convocazione

Art. 6 - Elenco degli argomenti da trattare (O.d.g.)

Art. 7 - Convocazione telematica o informatica

Art. 8 - Deposito degli atti

Art. 9 - Numero legale

Art. 10 - Sedute del Consiglio Comunale

Art. 11 - Sedute di seconda convocazione

Art. 12 - Comportamento dei consiglieri

Art. 13 - Comportamento del pubblico

Art. 14 - Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

Art. 15 - Divieto d'uso di telefoni cellulari

Art. 16 - Pubblicità delle sedute

Art. 17 - Apertura seduta - Sospensione

Art. 18 - Funzioni di segretario della seduta

Art. 19 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno e aventi carattere d'urgenza

Art. 20 - Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

Art. 21 - Intervento del Consigliere per fatto personale

Art. 22 - Presentazione di emendamenti

Art. 23 - Votazione per parti separate

- Art. 24 - Forma delle votazioni
- Art. 25 - Votazione segreta per schede
- Art. 26 - Esito delle votazioni
- Art. 27 - Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni
- Art. 28 - Esame delle deliberazioni
- Art. 29 - Compilazione e contenuto dei verbali
- Art. 30 - Sottoscrizione dei verbali
- Art. 31 - Comunicazioni del Presidente
- Art. 32 - Interrogazioni
- Art. 33 - Interpellanze
- Art. 34 - Mozioni
- Art. 35 - Decadenza del consigliere
- Art. 36 - Presidenza del Consiglio comunale
- Art. 37 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari
- Art. 38 - Entrata in vigore.

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale, in attuazione di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.
2. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni, questioni o temi che non sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento o non hanno riferimenti interpretativi in essi, la decisione in merito è adottata dal Sindaco ispirandosi ai principi generali dell'ordinamento giuridico, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2
Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono di norma nella sala consiliare del Comune.
2. Per particolari ragioni o a fronte di eccezionali circostanze le sedute consiliari possono aver luogo presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. La sede dove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve sempre essere indicata nell'avviso di convocazione.
4. All'esterno della Sede Comunale, in occasione delle riunioni del Consiglio, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, quella dell'Unione Europea, quella della Regione F.V.G..

Art. 3
Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari, al fine di agevolare i lavori del Consiglio Comunale. La conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione consiliare permanente.
2. Il Sindaco si avvale del parere della Conferenza dei Capigruppo, su argomenti di particolare interesse o importanza.
3. La conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco o in caso di assenza o impedimento dal Vice Sindaco o in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo dall'Assessore Anziano.

Art. 4
Convocazione del Consiglio Comunale

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Sindaco o in caso di assenza o impedimento anche di

quest'ultimo dall'Assessore anziano, cui compete anche la determinazione del giorno e dell'ora della seduta.

2. La convocazione del Consiglio Comunale va disposta con avvisi scritti da notificarsi a mezzo del messo comunale.
3. I consiglieri non residenti nel comune devono indicare per iscritto un luogo nel territorio del Comune ove devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica.
4. Il Consiglio Comunale è convocato:
 - a) in sessione ordinaria quando è in discussione il bilancio di previsione o il rendiconto di gestione. L'avviso di convocazione deve essere notificato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
 - b) in sessione straordinaria per l'esame di altri argomenti di propria competenza. L'avviso di convocazione deve essere notificato almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
 - c) d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza. In questo caso l'avviso va consegnato almeno 24 ore prima.
5. Nel caso che dopo la consegna degli avvisi di convocazione si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti con avvisi scritti da notificarsi a mezzo del messo comunale.

Art. 5

Diritto di convocazione

1. Il Consiglio Comunale si riunisce:
 - a) per determinazione del Sindaco il quale stabilisce il giorno, l'ora della convocazione e l'ordine del giorno dei lavori;
 - b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri per la trattazione di argomenti da essi indicati non oltre 20 giorni dalla richiesta.

La richiesta di convocazione straordinaria presentata da 1/5 dei consiglieri deve riguardare una materia espressamente devoluta dalla legge alla competenza del Consiglio Comunale.

Qualora detta richiesta di convocazione non riguardi materie espressamente devolute dalla legge alle competenze del Consiglio ovvero sia talmente generica da non rendere comprensibile l'oggetto della materia il Sindaco non è tenuto a convocare il Consiglio.

Art. 6

Elenco degli argomenti da trattare (Ordine del giorno)

1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso delle sedute consiliari è stabilito dal Sindaco, salvo il caso di convocazione su richiesta di almeno 1/5 dei consiglieri in carica, nel qual caso, nell'ordine del giorno della seduta devono essere inseriti gli argomenti richiesti.
2. Fermo restando il termine di convocazione previsto dalla Legge l'esame degli oggetti

richiesti dai Consiglieri può essere inserito in una seduta ordinaria.

3. Il Consiglio Comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno.
4. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio, almeno il giorno precedente a quello fissato per l'adunanza.
5. Gli oggetti inclusi nell'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati su proposta del Presidente previa deliberazione, a maggioranza dei votanti.

Art. 7

Deposito degli atti

1. Le proposte e tutti gli atti relativi agli argomenti inseriti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria comunale almeno 48 ore prima della seduta consiliare, esclusi i giorni festivi 3 non lavorativi, corredati dai documenti istruttori e dai pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e comunque tenuti a disposizione dei Consiglieri durante la seduta.

Art. 8

Convocazione telematica o informatica

1. Previa richiesta scritta del consigliere, la convocazione può essere inviata per mezzo di strumenti telematici o informatici, all'indirizzo specificato dal richiedente. Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti quella prevista al precedente art. 4, comma 2.
2. Qualora il consigliere abbia optato per l'invio della comunicazione per mezzo della posta elettronica, deve essere comunicata al mittente del messaggio di posta elettronica l'avvenuta ricezione dello stesso da parte del Consigliere.

Art. 9

Numero legale

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Comunale è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
2. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una presenza qualificata.
3. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa.
4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Nessuna deliberazione è validamente adottata dal Consiglio se non risulta approvata dalla maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

6. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità, dopo la seconda votazione, è eletto il più anziano di età.

Art. 10

Sedute del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Decorsi 15 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Sindaco dichiara deserta l'adunanza.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza di numero legale deve essere redatto apposito verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
4. In caso di seduta dichiarata deserta si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 11

Seduta di seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza del numero legale e ha validità con la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Essa ha luogo in altro giorno e viene convocata con le modalità previste per la prima convocazione; se nell'avviso relativo alla prima convocazione è stato indicato il giorno della seconda convocazione, non sarà necessario procedere ad una nuova notifica.
3. Non possono considerarsi di seconda convocazione le sedute che hanno luogo in prosecuzione di quelle di prima convocazione, per motivi diversi da quelli previsti dal primo comma.
4. L'ordine del giorno di seconda convocazione non può essere integrato con nuove proposte.

Art. 12

Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono comunque mantenere i loro atteggiamenti e comportamenti, nonché esprimere le loro opinioni entro limiti di correttezza comunemente riconosciuti, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno.
2. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nel precedente comma, il Presidente provvede nei suoi confronti con esplicito richiamo.

3. Il richiamato può fornire spiegazioni sul comportamento tenuto e su quanto detto, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
4. Se il consigliere persiste senza tenere conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli interdice la parola.
5. Qualora il consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.
6. In caso di reiterate violazioni del regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta il Presidente può ordinare l'allontanamento del consigliere dall'aula, fatto salvo in ogni caso il diritto del consigliere allontanato a partecipare alla votazione finale.

Art. 13

Comportamento del pubblico

1. Le persone che assistono alla seduta nella parte dell'aula riservata al pubblico devono restare in silenzio, mantenere un contegno corretto e astenersi da qualunque segno, di approvazione o disapprovazione, anche mediante l'uso di cartelli, striscioni e quant'altro possa disturbare il regolare svolgimento delle sedute del Consiglio.
2. Il Presidente dell'assemblea può disporre l'espulsione dall'aula di coloro che non ottemperino a quanto stabilito nel comma precedente. Chi è stato espulso non può essere riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attiene alle disposizioni di cui al comma precedente o non sia possibile accertare l'autore di disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula.
3. Nella sala di Consiglio è riservato apposito spazio per gli organi di informazione.

Art. 14

Partecipazione alle sedute di altri soggetti non appartenenti al Consiglio

1. Oltre al Segretario Comunale ed ai dipendenti comunali addetti al servizio di assistenza all'assemblea, il Sindaco può, a seconda delle esigenze, autorizzare la presenza dei Responsabili di Servizio, rappresentanti di aziende ed istituzioni, di consorzi e di società a partecipazione comunale.
2. Il Sindaco può inoltre ammettere la presenza di qualsiasi altra persona la cui partecipazione sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattarsi.
3. Nessuna persona estranea al Consiglio può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Presidente.

Art. 15

Divieto d'uso di telefoni cellulari

1. Durante lo svolgimento delle sedute, è fatto divieto di utilizzare in aula telefoni cellulari.

Tale divieto si applica sia nello spazio riservato al pubblico e alla stampa, sia nello spazio riservato ai consiglieri.

2. In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del presente regolamento, rispettivamente per i consiglieri e per il pubblico presente.

Art. 16 Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo il caso in cui vengano trattati argomenti che comportano l'apprezzamento di capacità, moralità, correttezza di persone o vengano esaminati fatti e circostanze che richiedano una valutazione delle loro qualità morali e capacità professionali.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza convocata.
3. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, gli assessori non Consiglieri, il Segretario Comunale, nonché il personale invitato a prestare assistenza all'Organo consiliare in relazione a quella specifica deliberazione.
4. Qualora durante la trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone ovvero per ragioni di moralità, ordine pubblico, pubblico interesse, pur non trattandosi di questioni relative a persone il Consiglio può adottare una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta.

Art. 17 Apertura di seduta - sospensione

1. Dopo aver fatto constatare la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta la quale inizia con la lettura da parte del Segretario Comunale dei verbali delle deliberazioni della seduta precedente, limitandola all'oggetto, e la loro successiva approvazione.
2. I consiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica dei verbali che ritengono opportune.
3. In seguito si inizia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno seguendo la cadenza con cui gli oggetti sono iscritti nell'elenco, salvo diverso ordine approvato dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Il presidente può disporre, tutte le volte che ne ravvisi l'opportunità, la sospensione della seduta.

Art. 18 Funzioni di segretario della seduta

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dal Segretario Comunale.
2. L'esclusione del Segretario è di diritto, nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione. In questo caso chi presiede l'Assemblea sceglie uno dei suoi membri a cui affida le funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 19

Argomenti non iscritti all'ordine del giorno

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare nè mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione.

Art. 20

Disciplina degli interventi in sede di discussione su argomenti all'ordine del giorno

1. I consiglieri e gli altri aventi diritto che intendono parlare su di un oggetto all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Sindaco, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle iscrizioni.
2. I consiglieri parlano dal proprio banco, rivolgendo la parola all'intero Consiglio. Debbono esprimersi in modo corretto e conveniente e attenersi all'oggetto della discussione. I consiglieri possono esprimersi in lingua italiana o friulana.
3. Nella trattazione di uno stesso argomento ciascun consigliere non può parlare più di due volte sullo stesso argomento, nella medesima seduta ad eccezione del relatore o dei capigruppo per la sola dichiarazione di voto.
4. Nessun intervento potrà avere durata superiore a 5 minuti, fatta eccezione per il relatore. Tale durata è elevata a 10 minuti per le discussioni relative al bilancio di previsione, al conto consuntivo, ai piani regolatori generali, alle loro varianti e a materie di particolare rilievo urbanistico. In ogni caso il secondo intervento non potrà durare più di 5 minuti.
5. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificamente determinati in altre norme del presente regolamento.
6. Scaduto il termine, il Sindaco, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.
7. Devono sempre essere evitate le sovrapposizioni verbali e le discussioni dirette tra i consiglieri. Ove essi avvengano il Sindaco deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo mantenendola al consigliere ammesso a parlare.

Art. 21

Intervento del Consigliere per fatto personale

1. Quando un consigliere ritenga di essere stato offeso o che gli siano state attribuite opinioni

o dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse, può chiedere la parola per fatto personale, precisando la propria posizione in merito. Costituisce fatto personale il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o l'essere sindacato nella propria condotta ovvero il sentirsi leso nella propria onorabilità da parte di altro consigliere.

2. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di 10 (dieci) minuti.
3. Il Consigliere offeso ha diritto di dichiarare se si ritiene o meno soddisfatto della risposta ricevuta.

Art. 22

Presentazione di emendamenti

1. I Consiglieri hanno la facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.
2. Gli emendamenti vanno presentati per iscritto prima che sul punto all'ordine del giorno vengano espresse le dichiarazioni di voto.
3. In ogni caso, non possono essere votati emendamenti che abbiano valenza amministrativa e/o contabile e comportino quindi la necessità di una ulteriore valutazione sotto il profilo di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 23

Votazione per parti separate

1. In caso di atto articolato in più parti, il Consiglio, su proposta anche di un solo consigliere presentata prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto, procede alla successiva votazione su singole parti componenti l'atto, secondo le richieste avanzate.

Art. 24

Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è, di norma, palese e si effettua mediante alzata di mano (votazione palese semplice).
2. La votazione in forma segreta è effettuata quando sia prescritta espressamente dalla legge o dallo Statuto o quando le deliberazioni abbiano per oggetto fatti personali o elezione di persone.
3. Prima della votazione il Sindaco nomina 3 scrutatori scelti a sua discrezione tra i Consiglieri presenti di cui almeno 1 della minoranza.

Art. 25

Votazione segreta per schede

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede segrete. In ogni caso il numero

delle schede deposte nell'urna deve corrispondere al numero dei votanti.

2. Nello scrutinio segreto per mezzo di schede il Sindaco dispone l'appello nominale di ciascun consigliere, il quale deposita la propria scheda in un'unica urna posta presso la Presidenza.
3. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori, che assistono il Sindaco nello spoglio delle schede.
4. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza.
5. I consiglieri che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale.

Art. 26

Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio comunale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richiedano una maggioranza qualificata. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza è costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2. terminate le votazioni il Sindaco ne proclama l'esito.

Art. 27

Votazione dell'immediata eseguibilità delle deliberazioni

1. La votazione dell'immediata eseguibilità deve essere evidenziata dal Sindaco / Presidente al momento della presentazione della deliberazione e tale esplicitazione deve essere rinnovata prima dell'apertura del procedimento per l'espressione di voto.

Art. 28

Esame delle deliberazioni

1. Le deliberazioni degli Enti locali non sono soggette al controllo necessario di legittimità.
2. Le deliberazioni degli Enti locali sono soggette ad esame di legittimità, se lo richiedono gli organi collegiali deliberanti. Tale richiesta è soggetta a votazione e se ottiene la maggioranza dei voti viene trasmessa al Comitato per il relativi esame di legittimità
3. Sono, altresì, soggette ad esame le deliberazioni di cui al comma 2, qualora un quinto dei Consiglieri assegnati a ciascun Ente ne faccia richiesta scritta e motivata, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, ritenendole assunte in violazione di legge. Tale richiesta è presentata all'Ente stesso, che provvede all'inoltro al Comitato regionale di controllo al termine della pubblicazione, senza sospensione dell'esecutività.

4. La richiesta di esame non sospende i termini di esecutività delle deliberazioni, salvo espressa decisione dell'organo deliberante.

Art. 29

Compilazione e contenuto dei verbali

1. I processi verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Comunale. Essi devono indicare almeno i punti principali delle discussioni nonché il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta e gli astenuti.
2. Quando gli interessati ne facciano richiesta al Segretario Comunale, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario Comunale nel corso della stessa seduta consiliare o la dichiarazione venga testualmente dettata.
3. In aggiunta alla verbalizzazione della discussione è ammesso l'utilizzo della registrazione elettromagnetica della seduta. Tale registrazione costituisce la documentazione amministrativa della discussione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 241/90. E' vietato, tranne che per il Segretario Comunale, l'utilizzo in aula di apparecchi personali di registrazione.

Art. 30

Sottoscrizione dei verbali

1. Il verbale delle adunanze è firmato, ad avvenuta formalizzazione, dal Sindaco / Presidente dell'adunanza e dal Segretario Comunale.

Art. 31

Comunicazioni del Presidente

1. Il Presidente può dare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno le quali non danno luogo a discussioni né a votazioni.

Art. 32

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una richiesta tendente ad appurare la veridicità di una data circostanza, l'ufficialità ovvero la conoscenza da parte del Sindaco o della Giunta Comunale di un fatto, l'esattezza di tali circostanze, se la Giunta o il Sindaco intendano adottare o abbiano adottato al riguardo appropriate determinazioni.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto alla Segreteria del Comune; esse sono poste, secondo l'ordine cronologico di presentazione, all'ordine del giorno dei lavori della prima seduta utile e non ancora indetta.
3. Il Presidente dà lettura delle interrogazioni secondo l'ordine di trattazione stabilito nell'avviso di convocazione.

4. Le risposte del Sindaco e/o dell'Assessore su ciascuna interrogazione possono dare luogo ad una sola replica dell'interrogante il quale può dichiarare se si ritiene o meno soddisfatto della risposta ricevuta.
5. Le interrogazioni non possono essere oggetto di discussione.

Art. 33 Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta comunale circa i motivi e gli intendimenti dell'operato su un determinato oggetto.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto alla Segreteria del Comune ed inserite nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale nell'apposito elenco con gli stessi criteri previsti per le interrogazioni.
3. L'interpellante o uno dei firmatari, nel caso che i proponenti sino più d'uno, ha la facoltà di illustrare il contenuto della propria interpellanza per non più di 5 minuti.
4. La risposta del Sindaco può dar luogo ad una sola replica dell'interpellante.

Art. 34 Mozioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto in forma scritta al Sindaco o alla Giunta, diretto a promuovere un dibattito politico - amministrativo su un argomento di particolare importanza, che abbia o non abbia già formato oggetto di interrogazione o d'interpellanza, al fine di pervenire ad una votazione su di esso.
2. Essa è presentata per iscritto alla Segreteria del Comune e deve essere firmata da almeno 1/5 dei consiglieri e deve concludersi con una proposta.
3. Viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio di una seduta immediatamente successiva alla sua presentazione per la quale non sia ancora stato inviato l'avviso di convocazione. L'illustrazione delle singole mozioni ha luogo da parte di uno dei firmatari e non può avere una durata superiore a 5 minuti.

Art. 35 Decadenza del consigliere

1. Il Consigliere che non possa intervenire alla seduta del Consiglio Comunale cui è stato convocato deve indicarne il motivo al Sindaco, prima della seduta medesima, o comunque non oltre la prima seduta successiva, ai fini di non incorrere nella pronuncia di decadenza di cui all'articolo 13 dello Statuto Comunale.

Art. 36 Presidenza del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco presiede il Consiglio Comunale ed esercita tutti i compiti e le funzioni connessi a tale attività previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Le funzioni vicarie relative alla presidenza del Consiglio Comunale in caso di assenza o di impedimento del Sindaco sono esercitate dal Vice Sindaco o anche in assenza di quest'ultimo dall'Assessore Anziano.

Art. 37

Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di norma, un Gruppo consiliare.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto deve, entro dieci giorni dalla prima seduta dopo le elezioni del Consiglio, darne comunicazione in forma scritta al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
3. In mancanza della esplicita comunicazione di cui al comma precedente, si presume l'appartenenza del consigliere al Gruppo corrispondente alla lista nella quale è stato eletto.
4. Ogni consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Sindaco allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.
5. Può essere costituito un Gruppo misto composto da uno o più consiglieri che abbiano esercitato la facoltà di recesso dal proprio Gruppo e che non intendano confluire in altri Gruppi esistenti. L'adesione al Gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale Gruppo.
6. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, o che tale situazione si sia determinata nel corso del mandato, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare.

Art. 38

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore entro i termini stabiliti dall'art. 47, c. 3, dello Statuto Comunale.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si fa riferimento alla legge ed allo Statuto.